

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1776-A

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE CABRAS)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, LOMBARDI, DE GIUSEPPE, BUSSETI, PARISI, COVIELLO, AZZARÀ, FABRIS, GRASSI BERTAZZI, LEONARDI, DI LEMBO, MAZZOLA, SARTORI, COVELLO, NIEDDU, D'AMELIO, CAPPELLI, TANI, LAURIA, GIACOMETTI, PATRIARCA, CABRAS, VENTRE, FONTANA Alessandro, MURMURA, RUFFINO, PERUGINI, BAUSI, IANNI, ZANGARA, GUZZETTI, SALERNO, MEZZAPESA, DE CINQUE, SANTALCO, SPITELLA, GENOVESE, VENTURI, MONTRESORI e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame intende rendere omogenei i criteri legislativi previsti per le elezioni del Senato con le disposizioni elettorali già vigenti per i consigli provinciali.

Gli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, prevedono infatti che la cifra individuale del candidato alle elezioni senatoriali sia determinata percentualmente sui votanti nel collegio e non sui voti validi. In tal modo si attribuisce un'incidenza specifica alle schede bianche ed a quelle nulle che concorrono a determinare la graduatoria dei candidati e dunque la loro stessa elezione, al pari dei voti validamente espressi.

Analogo rilievo non è invece attribuito alle schede bianche e alle schede nulle rispettivamente dalla legge per le elezioni della Camera dei deputati e dei consigli regionali.

Il disegno di legge, sempre nell'intento di ridurre l'incidenza delle schede bianche e nulle originariamente proponeva all'articolo 3, in via di interpretazione autentica, di riconoscere come valida espressione della volontà dell'elettore anche l'indicazione, nelle schede per il Senato, dei nominativi di candidati dello stesso partito o dei numeri di preferenza. L'interpretazione sempre seguita dalla competente Giunta del Senato ha infatti inteso privilegiare costantemente l'espressione della volontà elettorale, mentre sovente le stesse disposizioni ministeriali volte a tal fine non sono a conoscenza di tutti i presidenti di seggio che ritengono tali indicazioni segni di riconoscimento e dunque causa di nullità del voto. La Commissione peraltro, dopo aver approvato un emendamento a tale articolo, rivolto a contenere i possibili segni di riconoscimento, in sede di valutazione del testo così modificato, riteneva più opportuno non introdurre la norma, perchè l'intera materia è meritevole di un ripensamento.

È stata invece inserita nel disegno di legge la disposizione secondo la quale i rappresentanti dei candidati nelle elezioni per il Senato devono votare nel seggio in cui sono iscritti in qualità di elettori: tale innovazione è parsa necessaria per evitare fenomeni di mercato di voti e di alterazione della composizione elettorale del collegio attraverso il trasferimento dei rappresentanti dalle loro sezioni di appartenenza a quelle ove si presenta il candidato che si intende favorire.

Complessivamente le soluzioni adottate consentono un risultato elettorale più aderente all'espressione reale del consenso manifestato per i vari candidati non ammettendo una ingiustificata equiparazione dei voti espressi e dei voti bianchi e nulli, che sono espressione di un rifiuto ad esprimere un orientamento e ad operare una scelta.

La partecipazione dei cittadini alla designazione degli eletti è un principio essenziale che caratterizza la democrazia rappresentativa e nel caso delle elezioni per il Senato si fonda sull'esplicita e determinante indicazione del candidato che si vuole scegliere da parte del cittadino elettore.

Le altre possibili manifestazioni di astensione dal voto efficace possono avere un significato generico di insoddisfazione e di protesta, che vanno indagate sul terreno del significato politico, ma non possono alterare i termini di una competizione fra candidati, espressione di una proposta politica conosciuta e di un preciso orientamento.

Le altre norme indicate contribuiscono ad evitare manipolazioni e operazioni corrose durante la campagna elettorale e nello svolgimento delle operazioni di voto, tendendo a garantire un quadro di maggiore trasparenza e di rispetto del diritto nella competizione elettorale.

CABRAS, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

**Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge**

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento del totale dei voti validi espressi nel collegio».

## Art. 2.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente: «La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio».

## Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è interpretato autenticamente nel senso che la validità del voto «anche se espresso in più di uno dei modi predetti» è ritenuta sussistente tutte le volte che l'elettore abbia segnato sul contrassegno o, comunque, sul

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica**

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

**Soppresso**

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto il nominativo del candidato oppure uno o più numeri.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni per il Senato della Repubblica debbono votare nel seggio elettorale ove sono iscritti in qualità di elettori.